

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI PRESENZA PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO SSIG

(Approvato con delibera n. 5 del Collegio docenti il 04/09/2024)

Il Collegio Docenti

- Visto** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62;
- Visto** il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;
- Vista** la Circolare ministeriale n. 20/2011;
- Vista** la Nota MI 29.10.2019;
- Vista** la Nota MI 6.11.2019;
- Preso atto** che spetta al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza;
- Considerato** che tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentabili;
- Considerato** che è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti [...] se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle **deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo**

Delibera

i seguenti criteri al limite minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati** (certificato medico che attesta l'impossibilità della frequenza anche parziale, ricovero ospedaliero, terapie o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un solo giorno); le assenze continuative debbono essere debitamente documentate al momento del rientro dell'alunno a scuola, con **certificazioni mediche, con indicazione delle date di inizio e fine, e conservate agli atti;**
- gravi situazioni socio-familiari documentate e **co-seguite insieme ai servizi sociali;**
- **partecipazione ad attività sportive** e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e ad attività artistico/musicali promosse da enti riconosciuti;
- **frequenza regolare in scuole del Paese** di provenienza (per gli alunni stranieri di recente arrivo);

- **ricongiungimento temporaneo** e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- **adesione a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- **assenza derivante da sanzione disciplinare** di sospensione senza obbligo di frequenza;

Tutte le motivazioni devono essere **preventivamente** e comunque **tempestivamente** documentate secondo la normativa vigente. Esse sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe, il quale determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate.